



## IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

### Terza sezione civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al 357/2023 del registro procedimenti unitari avente ad oggetto il ricorso presentato da [REDACTED], con il quale ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

premesso che con ricorso depositato il 27.12.2023 [REDACTED] ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

rilevata la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2 CCII, dal momento che il ricorrente risulta risiedere nel circondario dell'intestato tribunale;

rilevato altresì che è stata depositata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269 co.2 CCII;

considerato che il ricorrente appare versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, in quanto la debitoria risulta pari ad € 251.172,77, di cui € 141.161,95 relativi a debiti fiscali inerenti la precedente attività d'impresa svolta dal ricorrente (la cui ditta individuale è stata cancellata nel 2006), e la restante parte di natura consumeristica;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;

**P.Q.M.**

letto l'art. 270 CCII,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] ([REDACTED])  
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED];

**NOMINA**

giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e liquidatore l'OCC avv. Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B);

**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

**Aversa, 15/01/2024**

**il Giudice estensore**

**dott. Giovanni Di Giorgio**

**il Presidente**

**dott. Michelangelo Petruzzello**